

IN QUESTA EDIZIONE



1. Il versamento della tassa annuale per la vidimazione dei libri sociali entro il 18 marzo 2019
2. L'annunciata proroga della comunicazione relativa al mese di gennaio 2019 dei dati delle fatture emesse/ricevute a/da soggetti esteri
3. Rilevanti novità fiscali del Decreto Semplificazioni

1

Il versamento della tassa annuale per la vidimazione dei libri sociali entro il 18 marzo 2019

Per soggetti IVA

Entro il 18/03/2019 (il 16/03/2019 cade di sabato) deve essere versata la tassa annuale per la vidimazione dei libri sociali delle società di capitali (società per azioni, società a responsabilità limitata e società in accomandita per azioni).

Come libri sociali sono da intendere:

- il libro dei soci;
- il libro delle obbligazioni;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni del collegio sindacale;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni del comitato esecutivo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee degli obbligazionisti;
- ogni altro libro o registro per i quali l'obbligo della bollatura è previsto da norme speciali.

I predetti libri sociali devono essere numerati e bollati presso il Registro delle Imprese della Camera di Commercio o presso un notaio nel momento in cui vengono predisposti.

L'importo da versare è commisurato all'ammontare del capitale sociale (o fondo di dotazione) esistente alla data dell'01/01/2019 ed è stabilito come segue:

- capitale sociale (o fondo di dotazione) non superiore a € 516.456,90 = € 309,87;
- capitale sociale (o fondo di dotazione) superiore a € 516.456,90 = € 516,46.

Il versamento deve essere effettuato tramite mod. F24, indicando come codice tributo 7085 e come periodo di riferimento 2019. Il versamento della tassa di vidimazione è deducibile dal reddito d'impresa ai fini IRES ed IRAP.

Sono esonerati dal versamento:

- le società cooperative e mutue assicurative;
- i consorzi che non hanno assunto la forma di società consortile;
- società di capitali dichiarate fallite;
- società sportive dilettantistiche costituite in forma di società di capitali senza scopo di lucro;
- società di persone e imprese individuali.

L'obbligo rimane invece per le società messe in liquidazione. Per le società di capitali costituite in seguito all'01/01/2019, tale tassa è già stata pagata in sede di costituzione con apposito bollettino postale. Facciamo presente che per i clienti, per i quali gestiamo noi la contabilità, il mod. F24 con la tassa annuale per la vidimazione dei libri sociali viene preparato da noi. Invece per i clienti, per i quali non gestiamo noi la contabilità, il mod. F24 deve essere preparato e pagato autonomamente dai clienti.

2

L'annunciata proroga della comunicazione relativa al mese di gennaio 2019 dei dati delle fatture emesse/ricevute a/da soggetti esteri

Per soggetti IVA

Dal 2019 è stato introdotto un nuovo obbligo comunicativo relativo ai dati delle fatture non-elettroniche da/verso l'estero. In generale tale comunicazione (chiamata anche "esterometro") deve essere inviata entro il mese successivo a quello di riferimento.

La scadenza per l'invio della comunicazione del mese di gennaio 2019 relativa ai dati delle fatture emesse/ricevute a/da soggetti esteri è stata fissata a fine febbraio 2019. Nel frattempo però è stato solo annunciato che quest'obbligo comunicativo verrà prorogato al **30 aprile 2019**. L'effettiva proroga dovrà essere approvata mediante un decreto, del quale

si attende ancora la pubblicazione. In ogni caso per adesso si può partire dal presupposto che la scadenza di fine febbraio 2019 non dovrà essere rispettata.

Già nelle nostre precedenti newsletter Vi abbiamo informato che i soggetti che emettono le fatture in formato elettronico – ivi includendo pertanto anche quelle rivolte ai soggetti esteri e in tal modo li fanno transitare attraverso lo “SdI” – sono esonerati per tali fatture emesse elettronicamente dalla comunicazione dei dati delle fatture emesse a soggetti esteri. Di conseguenza rinnoviamo ancora una volta il nostro invito di voler emettere anche le fatture rivolte ai soggetti esteri in forma elettronica e di farle transitare attraverso lo “SdI”.

3

Rilevanti novità fiscali del Decreto Semplificazioni

Per soggetti IVA

Il Decreto Semplificazioni è entrato in vigore dal 13/02/2019 e contiene anche novità fiscali, le più rilevanti delle medesime elenchiamo in seguito.

Il ripristino dell’IRES agevolata per gli enti senza scopo di lucro

La Legge Finanziaria 2019 aveva abrogato l’IRES agevolata (aliquota IRES del 12% anziché del 24%) a favore degli enti senza scopo di lucro ex art. 6, DPR 601/73. Ora, il Decreto Semplificazioni, ripristina la possibilità di applicare la predetta aliquota IRES ridotta del 12% in capo agli stessi soggetti.

Rimozione della causa ostativa all’accesso al nuovo regime forfettario da parte di praticanti

Nella nostra precedente newsletter n. 02/2019 avevamo già riportato le cause ostative all’accesso al nuovo regime forfettario. Tra queste era indicato l’esercizio di attività prevalente nei confronti di datori di lavoro con i quali erano in corso rapporti di lavoro nei due anni precedenti. Ora, a riguardo, è stato chiarito nel Decreto Semplificazioni, che tale preclusione non opera nei confronti dei soggetti che iniziano una nuova attività dopo lo svolgimento del praticantato obbligatorio ai fini dell’esercizio dell’attività professionale. In altre parole, una persona che assolve il praticantato (come per esempio finalizzato a diventare dottore commercialista) per esempio presso un commercialista (o presso uno studio associato di dottori commercialisti) e termina tale periodo con l’esame di stato, potrà accedere al nuovo regime forfettario, emettendo fatture allo stesso commercialista (o studio associato di dottori commercialisti) e potrà entrare nel nuovo regime forfettario, nonostante il fatto che nei due anni precedenti abbia lavorato in misura prevalente per lo stesso professionista.

Obbligo di pubblicare i contributi pubblici ricevuti

Nella nostra precedente newsletter n. 04/2019 avevamo informato circa l'obbligo, a carico degli enti non commerciali, di pubblicare i contributi pubblici ricevuti nel proprio sito internet. Il Decreto Semplificazioni ha disposto che per le cooperative sociali, l'inserimento del contributo ricevuto nel Registro Nazionale degli aiuti di Stato (<https://www.rna.gov.it/RegistroNazionaleTrasparenza/faces/pages/TrasparenzaAiuto.jspx>) da parte del soggetto erogante, sostituisce la relativa pubblicazione su proprio sito internet, a condizione che nella nota integrativo al bilancio si dichiara l'esistenza di aiuti per i quali sussiste l'obbligo di pubblicazione nel citato registro.

L'iperammortamento per magazzini automatizzati

È stato disposto che il costo per i magazzini automatizzati interconnessi può comprendere anche il costo attribuibile alla scaffalatura asservita dagli impianti automatici di movimentazione, anche se questi fanno parte del sistema costruttivo dell'intero fabbricato; questi possono rientrare pertanto nell'iperammortamento 2018 e/o 2019.

Divieto di emettere fatture elettroniche per prestazioni sanitarie nei confronti di persone fisiche

Il Decreto Semplificazioni ha disposto che non possono essere fatturate prestazioni sanitarie a persone fisiche mediante la fatturazione elettronica, neanche nel caso in cui i soggetti emittenti la fattura non siano tenuti all'invio dei dati al sistema STS.



Le informazioni qui contenute sono da considerarsi accurate sino alla data di pubblicazione della newsletter; le norme regolatrici la materia potrebbero essere nel frattempo state modificate. Il contenuto di questa newsletter non costituisce, né può essere usato come, sostituto di un parere fiscale e/o legale per una specifica situazione. Il Bureau Plattner non è responsabile per qualsiasi azione intrapresa o meno sulla base di questa newsletter.

Informazioni dettagliate in ordine alla nostra informativa sul trattamento dei dati personali sono riportate nella Privacy Policy, consultabile sul nostro sito web: <https://www.bureauplattner.com/it/cookie/>. Per eventuali domande si prega di contattare il seguente indirizzo email: privacy@bureauplattner.com.

© Bureau Plattner – Dottori commercialisti, revisori, avvocati
www.bureauplattner.com

MOORE STEPHENS

